



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
BOLLETTINO

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0281

Lunedì 17.04.2023

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Iam Pridem”

Testo in lingua latina

Traduzione in lingua italiana

Testo in lingua latina

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

Iam Pridem

Quibus normae quaedam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium

immutantur ad Episcopos pertinentes, qui octogesimum

annum aetatis expleverunt, in Synodo Episcoporum eorumdem

Ecclesiarum sui iuris

Già da tempo alcuni Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Vescovi hanno fatto notare al Dicastero per le Chiese Orientali le difficoltà emerse nei Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, a causa del numero di Vescovi emeriti che ad essi partecipano con voce attiva, specialmente nell'elezione dei Vescovi e dei Capi e Padri delle rispettive Chiese *sui iuris*.

Questi Gerarchi hanno chiesto alla Sede Apostolica di emanare una norma che escluda dal voto deliberativo al compimento degli ottanta anni i Vescovi membri del Sinodo dei Vescovi.

Ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori, ai Vescovi eparchiali e agli Esarchi ordinati Vescovi in carica non si applicherà la norma, pur avendo compiuto gli ottanta anni di età.

Accogliendo l'invito dei Gerarchi e dopo aver consultato il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per i Testi Legislativi, ho deciso di modificare i cann. 66, § 1, 102, 149 e 183 del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*.

Considerate, pertanto, le necessità e il bene delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori,

dispongo quanto segue:

Art. 1. Can. 66, § 1, immutatur, ut sequitur: «§ 1. *In electione Patriarchae voce activa fruuntur omnia et sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra, firmo can. 102, § 3*».

Art. 2. Can. 102, post § 2, nova paragraphus adiungitur, quo norma sic perscribitur:

«§ 3. *Exceptis Patriarchis et Episcopis eparchialibus adhuc in munere, octogesimo aetatis expleto anno, Episcopi suffragium deliberativum amittunt in Synodo Episcoporum et etiam in electione Patriarcharum, Episcoporum candidatorumque ad officia de quibus in can. 149.*

§ 4. *Pro certis negotiis expediendis a Patriarcha ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis alii invitari possunt praesertim Hierarchae non Episcopi ac periti ad suas opiniones Episcopis in Synodo congregatis manifestandas firmo can. 66, § 2*».

Art. 3. Can. 149 substituitur textu, qui sequitur: «*Candidatos, saltem tres, ad officium Episcopi eparchialis, Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis implendum Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis, firmo can. 102, § 3, et ad normam canonum de electionibus Episcoporum eligit et per Patriarcham Romano Pontifici ad nominationem proponit, secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga candidatos*».

Art. 4. Can. 183, § 1, immutatur, ut sequitur: «§ 1. *Firmo can. 102, § 3, convocatione canonice facta, [...]*».

Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore dopo un mese dalla pubblicazione e quindi inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 16 aprile dell'anno 2023, Il Domenica di Pasqua, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

[00604-LA.01] [Testo originale: Latino]

Traduzione in lingua italiana

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

Già da tempo

Con la quale vengono mutate alcune norme del

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età

nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris

Già da tempo alcuni Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Vescovi hanno fatto notare al Dicastero per le Chiese Orientali le difficoltà emerse nei Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, a causa del numero di Vescovi emeriti che ad essi partecipano con voce attiva, specialmente nell'elezione dei Vescovi e dei Capi e Padri delle rispettive Chiese *sui iuris*.

Questi Gerarchi hanno chiesto alla Sede Apostolica di emanare una norma che escluda dal voto deliberativo al compimento degli ottanta anni i Vescovi membri del Sinodo dei Vescovi.

Ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori, ai Vescovi eparchiali e agli Esarchi ordinati Vescovi in carica non si applicherà la norma, pur avendo compiuto gli ottanta anni di età.

Accogliendo l'invito dei Gerarchi e dopo aver consultato il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per i Testi Legislativi, ho deciso di modificare i cann. 66, § 1, 102, 149 e 183 del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*.

Considerate, pertanto, le necessità e il bene delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori,

dispongo quanto segue:

Art. 1. Il can. 66, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. *Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 102, § 3*».

Art. 2. Al can. 102, dopo il § 2, si inserisce un nuovo paragrafo, di modo che la norma sia così formulata:

«§ 3. *Eccetto i Patriarchi e i Vescovi eparchiali ancora in ufficio, compiuti gli ottanta anni di età, i Vescovi perdono il voto deliberativo nel Sinodo dei Vescovi, e anche nell'elezione dei Patriarchi, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.*

§ 4. *Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, § 2*».

Art. 3. Il can. 149 è modificato nel modo seguente: «*Per adempiere l'ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, fermo restando il can. 102, § 3 e, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni*

candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l'esito della elezione, anche nei confronti dei candidati».

Art. 4. Il can. 183, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. *Fermo restando il can. 102, § 3, fatta canonicamente la convocazione, [...]*».

Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore dopo un mese dalla pubblicazione e quindi inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 16 aprile dell'anno 2023, Il Domenica di Pasqua, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

[00604-IT.01] [Testo originale: Latino]

[B0281-XX.01]